



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet vitalone-assicurazioni.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

a) *omissis* , l'intermediario *omissis* , iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con n. *omissis* , ha segnalato all'IVASS l'accessibilità in rete del sito vitalone-assicurazioni.it, attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva,

omissis

b) *omissis* , Registro.it ha trasmesso all'IVASS e a *omissis* una comunicazione con la quale ha fatto presente che il soggetto intestatario del sito era soggetto diverso rispetto a quest'ultimo e che, di conseguenza, non avrebbe potuto effettuare la cancellazione dal Registro;

c) dalle indagini eseguite, è emerso che il sito vitalone-assicurazioni.it fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e che nell'*home page* sono presenti l'indicazione *omissis* , un numero di telefonia mobile e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* ;

d) dalla consultazione del portale *whoisdomaintools.com*, è emerso che il sito vitalone-assicurazioni.it era stato registrato in *internet* *omissis* attraverso Tu cows.com (*Registrar*) e che il soggetto che lo aveva registrato (*Registrant*) ovvero che ne era l'intestatario risultava ignoto;

e) *omissis* , l'IVASS richiesto al *Registrar* ogni informazione utile sul soggetto che aveva registrato il sito vitalone.assicurazioni.it ovvero che ne era l'intestatario, e di ricevere riscontro entro il termine di tre (3) giorni;

f) nella stessa data, il *Registrar* ha trasmesso due distinte risposte, *omissis* , che non hanno consentito di acquisire gli elementi informativi richiesti riguardo al soggetto che aveva registrato il sito;



-
- g) *omissis*, è stata trasmessa una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica *omissis* presente sul sito con la quale sono state richieste informazioni riguardo al dominio internet e al suo utilizzo da trasmettere entro tre (3) giorni. A tale comunicazione non ha fatto seguito alcun riscontro;
- h) *omissis*, l'IVASS ha chiesto a Registro.it di fornire i dati identificativi del *Registrant*; Registro.it ha risposto nella medesima data (prot. n. 0004237/25) non fornendo, tuttavia, le informazioni richieste;
- i) è stato inoltre verificato che nel RUI non esiste alcuna società di intermediazione con denominazione Vitalone Assicurazioni, né che alcun intermediario abbia quale sede *omissis* sono risultati invece presenti i collaboratori *omissis*;
- j) *omissis*, è stata trasmessa all'intermediario di riferimento di *omissis*, iscritto nel RUI con n. *omissis*, richiesta di riconoscimento/disconoscimento del sito, concedendo per la risposta il termine di cinque (5) giorni;
- k) *omissis* è stata trasmessa la nota *omissis* all'intermediario di riferimento di *omissis*, iscritto nel RUI con n. *omissis*, per richiedere di riconoscere/disconoscere il sito nel termine di cinque (5) giorni;
- l) *omissis* ha disconosciuto il sito vitalone-assicurazioni.it *omissis* con la quale la stessa ha fatto presente di "disconoscere di avere un sito internet";
- m) *omissis* ha disconosciuto la titolarità del sito e fatto presente che il collaboratore *omissis* operava per suo conto attraverso il diverso sito

internet www.vitalone-assicurazione.it, indicato nella relativa pagina del RUI e nella lista dei siti internet pubblicata sul sito dell'IVASS;

n) in esito alle indagini svolte, quindi, vitalone-assicurazioni.it non è risultato riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI, né presente nella lista dei domini *internet* di proprietà di questi ultimi pubblicata sul sito dell'IVASS;

o) il sito vitalone-assicurazioni.it risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet vitalone-assicurazioni.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per

omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* vitalone-assicurazioni.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI